

Foglio informativo
OPERAZIONI DI FACTORING
PRO SOLVENDO

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

AOSTA FACTOR SPA

Sede legale ed amministrativa: 11100 AOSTA, Av. du Conseil des Commis, 25,
Tel. 0165 23 80 65, fax 01 65 23 89 92 - info@aostafactor.it - www.aostafactor.it
codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 00549000073
Capitale Sociale: € 14.993.000,00 i.v.
Iscritta nell'Albo ex art. 106 del TUB, Elenco Generale UIF al n. 28120
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Finaosta SpA

Nome del soggetto (in caso di offerta fuori sede)

Qualifica

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

Indirizzo

Telefono

Email (se esistente)

Si precisa che il cliente non è tenuto al riconoscimento al sopra indicato soggetto di alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista i crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente (il "cliente") verso un insieme predefinito di debitori, impegnandosi a fornire una serie di servizi che vanno dalla gestione delle attività di contabilizzazione e riscossione dei crediti ceduti sino alla concessione di anticipi a fronte del corrispettivo dei crediti stessi e all'assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto all'insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Factoring pro solvendo

Nel factoring pro solvendo (con rivalsa), il rischio di mancato o parziale pagamento da parte dei debitori ceduti rimane in capo al cedente. La cessione è di norma comunicata ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Nel caso di mancato pagamento da parte di singoli debitori alla scadenza, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, alle spese e alle commissioni concordate. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cedente.

E' a carico del cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale da parte della società di factoring – fatti salvi in questo caso i diritti del cliente previsti dalla normativa in

materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", ossia il rischio di alterazione del valore della posizione per effetto della variazione dei tassi di cambio.

Particolari applicazioni operative dei prodotti base pro solvendo

Factoring import / export

Le modalità operative possono riguardare rapporti nei quali il cliente è soggetto estero con debitori italiani (import factoring) oppure il cliente è soggetto italiano con debitori esteri (export factoring) o entrambi – cedente e debitori – sono soggetti esteri (factoring estero su estero).

Nella tipologia export factoring la società di factoring si potrà avvalere dei servizi di propri corrispondenti esteri per la gestione dei crediti oppure tramite operazioni dirette.

Maturity Factoring (prodotto D-DAY)

Il pagamento del corrispettivo al cedente avviene a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring.

La società di factoring può concedere ai debitori ceduti, d'accordo con il cedente, dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, o altre facilitazioni.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di programmare i flussi relativi agli incassi, in aggiunta ai vantaggi del factoring pro solvendo.

I rischi a carico del cliente sono gli stessi del prodotto base pro solvendo. In particolare l'accredito alla data stabilita viene stornato se dopo un certo periodo il credito dilazionato non viene pagato dal debitore.

Factoring senza notifica (prodotto NOFI)

Il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. In questo caso il cedente continua a gestire il credito per conto della società di factoring. E' prevista la possibilità di pagamento anticipato.

L'utilizzo del servizio permette al cedente di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring pro solvendo. Il cliente è tenuto a prestare particolare attenzione alla gestione del credito ed a trasmettere subito gli incassi alla società di factoring.

Factoring su contratto (prodotto ANCO)

Il factor eroga un anticipo al cliente, a fronte di cessione – di norma notificata – di crediti futuri relativi a singoli contratti.

Eventuali varianti alle condizioni generali di factoring standard, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi, competenze e compensi aggiuntivi a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo e sulle somme a debito del Fornitore.

Tassi di interesse

| Tassi | Importi | Modalità di calcolo | Tasso parametrato | Tasso fisso |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Tasso dell'operazione (fisso o parametrato) (*) | Importi fino a € 50.000 | Annuo anticipato/posticipato con capitalizzazione trimestrale | Parametro (*) + 9,25% | 9,00% |
| | Importi oltre € 50.000 | Annuo anticipato/posticipato con capitalizzazione trimestrale | Parametro (*) + 6,50% | 6,50% |

| | Divisa | Annuo anticipato/posticipato con capitalizzazione mensile | LIBOR (**) 3 mesi rif. divisa utilizzata + spread 4,5% | |
|----------------------------------|--------|--|--|-------|
| Tasso di supero del limite | | Annuo in aumento rispetto al tasso operazione con capitalizzazione trimestrale | | 1,00% |
| Tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 | | Annuo posticipato mensile | Parametro (***) + 7% | |

(*) Parametro: EURIBOR tre mesi, media mensile, div. 365, pubblicato su Il Sole 24 Ore

Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore

(**) LIBOR: il valore del parametro sarà pari a quello applicato alla società di factoring da parte della Banca negoziatrice al momento dell'operazione in divisa

(***) EURIBOR tre mesi, media mensile, div. 365, pubblicato su Il Sole 24 Ore; Gazzetta Ufficiale per il tasso di ritardato pagamento BCE

Si precisa che in presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione), in funzione dell'andamento del parametro.

Commissioni (per servizio gestione crediti e/o anticipo del corrispettivo del credito)

| Voce | Modalità Addebito | Descrizione | % |
|--|---------------------|--|-------|
| Commissione di factoring | Flat | Una tantum sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti o futuri al lordo note credito | 2,00% |
| Commissione di factoring | Pro mese | Sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti, per ogni mese o frazione | 0,50% |
| Commissione di plusfactoring | Pro mese | Sul valore nominale dei crediti scaduti, per ogni mese o frazione | 0,50% |
| Commissione trimestrale/mensile su anticipi del corrispettivo dei crediti ceduti | Trimestrale/mensile | Su saldo conto anticipo del corrispettivo ultimo giorno del trimestre/mensile | 1,00% |
| Commissione su anticipi del corrispettivo dei crediti ceduti | A erogazione | Sull'importo di ciascun anticipo del corrispettivo al cliente | 2,00% |

Compensi e rimborso spese:

| Voce | Costo |
|---|---|
| Spese per istruttoria pratica di fido | € 2.500,00 Una tantum |
| Spese per rinnovo istruttoria | € 2.000,00 Anno |
| Spese di tenuta conto e invio e/c | € 200,00 Trimestrale |
| Spese per servizio di valutazione debitore (richieste, rinnovi, aumenti) | € 250,00 Per debitore per anno |
| Spese per incasso/emissione effetto cartaceo o elettronico | € 10,00 Cadauno |
| Spese per insoluto/riciamo effetto cartaceo o elettronico | € 25,00 Cadauno |
| Spese per richiesta d'esito effetto | € 25,00 Cadauno |
| Spese per documento ceduto (fattura o altro documento rappresentativo dei crediti) | € 25,00 Per ciascuna fattura o documento rappresentativo del credito |
| Spese per predisposizione cessione per atto pubblico o significazione | € 300,00 Per predisposizione di ciascun atto escluse le spese vive notarili |
| Spese per operazione (carico singola cessione per debitore) | € 100,00 Da percepire per ogni atto di cessione |
| Spese per bonifico a cedente (in base al numero di bonifici registrati) | € 50,00 Per ogni bonifico registrato |
| Spese per certificazioni contabili e comunicazioni ai revisori | € 350,00 Per ogni dichiarazione rilasciata |
| Spese per riproduzione e duplicati documenti anche contabili | € 50,00 Per ogni documento riprodotto |
| Spese per operazione a costo unitario registrata su E/C (percepita sul singolo movimento contabile) | € 3,00 Per singolo movimento contabile |
| Spese per preavviso o invio documenti via telefax | € 20,00 Per singolo invio via telefax |
| Canone Servizio WEB FACTORING | € 5.000,00 Per anno |
| Utenza aggiuntiva servizio WEB FACTORING | € 500,00 Per anno |
| Spese legali per recupero crediti (gestione in nome e per conto del cedente per il recupero crediti legali) | € 10.000,00 Per pratica legale per singolo debitore |
| Spese per bolli | € 2,00 Per ogni documento assoggettato |

Valute (in giorni): L= lavorativi, C= di calendario

Oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD

| Operazioni | GG valuta | L/C |
|--|-----------|-----|
| Accredito cambiali/effetti SBF, cartacei o elettronici | 25 | C |
| Incasso debitore a mezzo bonifico | 10 | L |
| Incasso debitore a mezzo assegno bancario o circolare | 10 | L |
| Incasso debitore a mezzo c/c postale | 15 | L |
| Versamento cedente (pagamento diretto da parte del cedente) | 10 | L |
| Pagamento del corrispettivo delle cessioni di credito (rispetto alla data di erogazione) | 10 | L |

Alle condizioni economiche sopra riportate si aggiunge il rimborso di quanto effettivamente sostenuto per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA quando dovuta.

Per quanto riguarda gli oneri relativi ad eventuali garanzie richieste da Aosta Factor, rilasciate da soggetti terzi, il cliente è tenuto a comunicare alla stessa l'importo effettivamente percepito dall'ente garante per il rilascio delle suddette garanzie ai fini del conteggio del TEGM.

Le condizioni effettivamente praticate non potranno comunque mai superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 2006 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.aostafactor.it) della società di factoring.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, in qualsiasi momento, se non è stato pattuito diversamente.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle stesse.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Aosta Factor (Funzione di Gestione dei Reclami - Via Avenue du Conseil de Commis, 25 - 11100 AOSTA. E-mail: ufficioreclami@aostafactor.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- a) all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito di Aosta Factor S.p.A. www.aostafactor.it.

- b) al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Conciliatore Bancario). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. E' possibile rivolgersi al Conciliatore anche in assenza di preventivo reclamo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FANNO RIFERIMENTO IL FOGLIO INFORMATIVO ED IL CONTRATTO DI FACTORING

Factor - Oltre a **AOSTA FACTOR SPA** indica il factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore/Cedente - L'impresa cliente del factor, ossia la controparte del contratto di factoring.

Debitore - La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito - I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso.

Cessione - Il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri; alla cessione si applicano la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e seguenti del C.C.

Segnalazione dei Crediti - Comunicazione al factor dei crediti rappresentati da fatture emesse dal fornitore a carico del debitore.

Notifica della Cessione - La comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito al factor.

Corrispettivo della Cessione di Credito - Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del Corrispettivo - Pagamento del factor al fornitore a fronte della cessione, nella misura dovuta, dopo l'effettivo incasso oppure alla data fissa convenzionalmente stabilita, successiva alla scadenza dei crediti (maturity). In caso di crediti pro soluto viene pattuito contrattualmente il termine per il **Pagamento sotto Garanzia - PUG**.

Pagamento anticipato del Corrispettivo - Pagamento del factor al fornitore di tutto o parte del corrispettivo della cessione di credito, effettuato, su richiesta del fornitore ed a discrezione del factor, prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Limite - Importo o percentuale massimi sul monte crediti ceduto ed esigibile che il factor potrà corrispondere in via anticipata.

Pro Soluto – Assunzione, da parte del factor, del rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti dovuto ad insolvenza del debitore. Per ciascun debitore viene definito il “**Plafond di Approvazione**”, ossia l'importo massimo entro il quale il factor intende assumersi il rischio di insolvenza del debitore, nonché i requisiti di approvabilità dei crediti (**Crediti Approvabili**) ossia le caratteristiche che i crediti devono avere per poter rientrare nel plafond. Possono essere convenute: una **percentuale di approvazione** (sul plafond di approvazione oppure sui crediti), una **franchigia** a carico del fornitore (globale, ossia sull'intero rapporto o sul singolo debitore), un **limite massimo globale** di pagamenti sotto garanzia per ciascun periodo di riferimento.

Pro solvendo - Garanzia, da parte del cedente, della solvibilità del debitore ceduto e del buon fine dei crediti ceduti.

Riduzione, revoca e/o sospensione dell'Approvazione - Dichiarazione del factor di riduzione o interruzione, definitiva o temporanea, dell'approvazione a fronte di un debitore, con efficacia per le forniture/prestazioni successive.

Decadenza dell'Approvazione – La riassunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti, con effetto retroattivo, con la conseguenza che l'approvazione si considera come mai concessa.

Retrocessione dei Crediti - Il ritrasferimento al fornitore della titolarità del credito ceduto al factor.

Compensazione volontaria - Facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi, esigibili o scaduti.

Commissioni - Compensi pattuiti tra il fornitore ed il factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring. Può essere convenuta una **commissione minima annua**, indivisibile/non frazionabile, da versarsi nel caso in cui le commissioni percepite in ciascun periodo di riferimento, risultino inferiori ad un determinato importo.

Interessi - Corrispettivo periodico dovuto dal fornitore o dal debitore al factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito da parte del factor.

Valuta - Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Bonus/malus - Modalità di revisione delle commissioni, di volta in volta convenuta in funzione delle caratteristiche del servizio erogato.

Tasso di mora - Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione - Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Outstanding - Monte Crediti in essere ad una certa data.

Periodo di riferimento - Anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei congruagli, ove previsti.

Aosta, 31 marzo 2016